

STATUTO ASSOCIAZIONE
GRUPPO AZIONE LOCALE "TERRITORIO DEI PARCHI"

TITOLO I

**Costituzione - Denominazione - Sede - Durata - Finalità -
Tesoreria**

ARTICOLO 1

E' costituita, ai sensi degli articoli da 14 a 35 del codice civile, un partenariato tra Enti Pubblici e privati per la predisposizione e l'attuazione del Piano di Sviluppo Locale (acronimo PSL) previsto dal Piano di Sviluppo Regionale del Lazio (PSR Lazio) di cui al Reg. (UE) 1305/2013, periodo programmatico 2014-2020, Misura 19 "Sostegno allo sviluppo Locale LEADER.

L'Associazione, denominata GRUPPO DI AZIONE LOCALE "IL TERRITORIO DEI PARCHI", di seguito chiamata anche GAL, ha sede legale ed operativa in piazza Municipio n. 4, Campodimele (LT).

Su proposta del Consiglio di Amministrazione, il GAL potrà istituire (e, altresì modificare o sopprimere) sedi secondarie, nonché filiali, agenzie e rappresentanze sia nel territorio nazionale che all'estero.

Il GAL potrà avvalersi, altresì, delle sedi istituzionali degli associati per l'espletamento di specifiche finalità operative e gestionali.

ARTICOLO 2

L'Associazione ha durata fino al 31 dicembre 2025.

Ai sensi delle disposizioni di cui alla Misura 19 del PSR Lazio 2016-2020, L'Associazione potrà, comunque, sciogliersi solo dopo la completa attuazione del Piano di Sviluppo Locale.

L'Associazione, che non ha fini di lucro potrà essere sciolta anticipatamente o prorogata oltre la scadenza del termine con le modalità stabilite dagli artt. 17 e 22 del presente Statuto.

L'Associazione acquisisce personalità giuridica mediante iscrizione nel registro delle persone giuridiche ai sensi del D.P.R. n. 361 del 10 febbraio 2000.

ARTICOLO 3

L'Associazione si avvarrà di un servizio di tesoreria individuato dal Consiglio di Amministrazione, da affidarsi ad un Istituto di credito autorizzato a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D. Lgs. 1.9.1993 n. 385.

Al servizio di tesoreria compete la riscossione delle entrate, il pagamento delle spese dell'Associazione ed il trasferimento delle risorse finanziate ai beneficiari dei singoli interventi previsti dal PSL.

Il tesoriere effettua i pagamenti esclusivamente in base ad ordini di pagamento (mandati) emessi dall'Associazione su moduli espressamente predisposti firmati congiuntamente dal Presidente e dal Responsabile Amministrativo e Finanziario.

Il servizio di Cassa e Tesoreria dovrà prevedere almeno due conti correnti distinti:

- uno da utilizzare esclusivamente per l'accredito e la gestione delle risorse da parte della Regione Lazio;
- uno per ogni altro tipo di operazione svolta dal GAL.

TITOLO II

Scopo

ARTICOLO 4

L'Associazione è costituita con lo scopo prioritario di dare attuazione al Piano di Sviluppo Locale (PSL) approvato dalla Regione Lazio, pertanto opererà prevalentemente per le attività ed i programmi compresi nell'ambito dell'Iniziativa Comunitaria LEADER.

A tal fine il GAL riveste il ruolo di soggetto responsabile dell'attuazione del PSL, nonchè delle Misure, sotto misure ed interventi in esso inseriti.

L'Associazione esaurisce la propria finalità in ambito regionale e durerà almeno fino alla completa attuazione del Piano di Sviluppo Locale.

L'Associazione, nell'attuazione del Piano di Sviluppo Locale, opera esclusivamente nell'ambito dei Comuni soci il cui territorio è incluso integralmente nell'area di intervento del Piano stesso.

L'Associazione, nell'attuazione del Piano di Sviluppo Locale, opera in conformità a quanto previsto:

- Dal Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2014-2020;
- Dalla normativa Comunitaria, Nazionale e regionale richiamata nel Programma suddetto;
- Dalle disposizioni regionali di attuazione del Programma suddetto emanate prima e dopo l'approvazione dei PSL;
- Dalle disposizioni di attuazione emanate dall'OP AGEA prima e dopo l'approvazione dei PSL;
- Dalla normativa specifica per ogni settore di intervento del PSL;

Ai fini del raggiungimento dello scopo sociale, l'Associazione indirizza le proprie iniziative al sostegno ed alla promozione dello sviluppo socio - economico e territoriale dell'area relativa ai Comuni ad essa aderenti, allo scopo di aumentarne la competitività sociale, ambientale/culturale ed economica, svolgendo un'attività di coordinamento e di gestione tecnico - amministrativa di piani e progetti integrati, in coerenza con gli indirizzi ed i vincoli di programmazione stabiliti a livello comunitario, nazionale, regionale, provinciale e locale.

Essa opererà in particolare, senza che l'elenco costituisca limitazione, nei seguenti ambiti:

- promuovere lo sviluppo di azioni di valorizzazione del patrimonio territoriale, favorendo sinergie tra le attività agricole, zootecniche, agrituristiche, artigianali, industriali, turistico-culturale-paesaggistiche, nel rispetto delle

tradizioni e delle valenze ambientali locali;

- svolgere attività di animazione allo scopo di promuovere la concertazione tra imprenditori privati ed enti pubblici per creare reali occasioni di sviluppo economico;

- svolgere attività di sostegno alle attività di assistenza e di supporto tecnico allo sviluppo rurale mediante:

- gestire aiuti comunitari, nazionali e regionali agli investimenti significativi per la comunità rurale nei settori del turismo rurale;

- attuare lo svolgimento di programmi di assistenza tecnica alle collettività rurali, ai proponenti di progetti di sviluppo e ad attività già esistenti;

- promuovere la valorizzazione, trasformazione e commercializzazione delle produzioni agricole e silvicole locali, dell'artigianato, piccola e media impresa e servizi zonali;

- favorire lo scambio e la diffusione delle esperienze e del know how acquisito anche attraverso iniziative transregionali e transnazionali;

- promuovere presso i consumatori, i prodotti del territorio anche attraverso la diffusione delle rispettive caratteristiche;

- utilizzare nuove tecnologie di comunicazione per accelerare i processi di integrazione e miglioramento della qualità della vita delle aree rurali;

- promuovere ricerche e studi finalizzati al progresso delle tecniche colturali, di trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agroalimentari anche attraverso la vendita diretta, nonchè favorire la realizzazione di impianti sperimentali;

- svolgere attività di formazione nelle aree di competenza sia direttamente che attraverso altre strutture;

- promuovere lo sviluppo di aziende agrituristiche, favorendo iniziative di recupero e sviluppo del patrimonio edilizio rurale;

- esplicitare tutte quelle attività e quelle funzioni derivanti dall'applicazione delle norme CEE e Nazionali che disciplinano l'organizzazione comunitaria dei vari prodotti agroalimentari ed artigianali;

L'Associazione potrà esercitare anche le altre attività inerenti le materie per le quali il D.P.R. n. 616/77 ha delegato alle Regioni le relative funzioni amministrative.

Per il raggiungimento degli scopi previsti, L'Associazione potrà svolgere, inoltre, tutte le operazioni ed attività economiche, finanziarie, mobiliari, immobiliari, tecnico - scientifiche e promozionali dirette allo sviluppo economico e sociale dell' area di pertinenza del G.A.L..

L'Associazione, per il conseguimento degli scopi sociali, potrà realizzare la propria attività in forma diretta o stipulare convenzioni con professionisti, società specializzate ed istituti di credito, enti ed associazioni.

TITOLO III

Soci

ARTICOLO 5

Oltre ai soci fondatori, possono aderire all'Associazione:

- Enti pubblici e di diritto pubblico (Comuni, Comunità Montane, Province, Associazioni, ecc.);
- Soggetti privati, anche con personalità giuridica (Istituti bancari e finanziari, Università, Istituti di ricerca e formazione, singole imprese, associazioni, altri Enti pubblici e/o di diritto pubblico di interesse economico e territoriale, Società di persone e capitale, Cooperative, Consorzi, Associazioni a carattere culturale, ambientale, sociale, singoli privati)

ARTICOLO 6

Il numero dei Soci è illimitato.

L' ammissione del nuovo socio è fatta dietro richiesta sottoscritta dall' interessato, il quale dichiara la completa conoscenza delle disposizioni del presente statuto, del regolamento interno e delle deliberazioni già adottate dagli Organi Sociali e di accettarle integralmente.

La richiesta di ammissione è approvata dall' Assemblea dei soci su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Il nuovo socio al momento dell' adesione dovrà versare l' importo della quota associativa e quanto dovuto per le spese generali sostenute dall'Associazione per il suo ingresso.

Se la richiesta è avanzata da persone giuridiche, la domanda deve essere corredata da copia della deliberazione dell'organo competente, dall'atto costitutivo, dallo statuto e dall' indicazione della persona delegata alla rappresentanza.

Per i Comuni, le Comunità Montane, le Province e gli Enti Pubblici e di diritti pubblico in genere, oltre alla domanda di ammissione dovrà essere allegata la deliberazione dell' organo istituzionalmente competente a decidere, con l' indicazione della persona delegata a rappresentarli.

Il Consiglio di Amministrazione del GAL ha la facoltà di chiedere all'aspirante socio tutte le ulteriori informazioni e l'esibizione di documenti comprovanti la legittimità della domanda ed il possesso dei requisiti dichiarati.

ARTICOLO 7

I Soci sono obbligati:

- a) Al versamento della quota associativa di adesione di cui all'articolo 13;
- b) All'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali del GAL;
- c) A non recedere dall'Associazione prima della completa attuazione del PSL.

I Soci Enti pubblici sono, altresì, obbligati a farsi carico di tutti i restanti costi afferenti al G.A.L. nell' ambito dell' attuazione del PSL e non coperti dai contributi LEADER.

La ripartizione di tali costi tra i Soci pubblici del GAL sarà proporzionale alla popolazione residente nell' ambito del territorio comunale rappresentato dall' Ente, secondo quanto riportato nel PSL.

La quota a carico di ciascun Ente dovrà essere corrisposta al G.A.L. in versamenti annuali sulla base di un piano finanziario approvato dall' Assemblea del G.A.L..

Ciascun Ente è obbligato a recepire con apposita deliberazione di Consiglio Comunale, nel caso dei Comuni, ovvero di Consiglio di Amministrazione, nel caso degli altri Enti, il piano finanziario come sopra approvato dal G.A.L., quindi ad accettare di porre a proprio carico la rispettiva quota di spettanza.

TITOLO IV

Recesso - Esclusione

ARTICOLO 8

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione e/o decadenza.

ARTICOLO 9

Oltre che nei casi previsti dalla legge, e comunque non prima di quanto stabilito dal punto c) dell' Art. 7 del presente statuto, recede e decade il socio:

- Che abbia perduto i requisiti per la partecipazione al G.A.L.;
- Che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La richiesta di recesso dovrà essere inoltrata al Consiglio di amministrazione del GAL mediante con lettera raccomandata A.R. e debitamente corredata da motivazioni.

Il recesso o la decadenza è accolto con deliberazione dell'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 10

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, nei confronti del Socio che:

- abbia perduto anche uno solo dei requisiti richiesti per l'ammissione all'Associazione;
- si sia reso insolvente verso l'Associazione rispetto alla quota associativa e per le obbligazioni assunte in suo nome o per suo conto dall'Associazione verso terzi;
- commetta gravi inosservanze del contratto sociale, del regolamento interno e delle deliberazioni degli organi sociali;
- sia impossibilitato a partecipare agli scopi sociali;
- abbia interessi contrastanti con quelli dell'Associazione.

E' previsto il recesso per i soci secondo quanto stabilito dalla legge.

ARTICOLO 11

Le deliberazioni prese in materia di recesso e di esclusione debbono essere comunicate, ai Soci che ne sono oggetto, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

ARTICOLO 12

I soci che abbiano receduto, o siano stati esclusi, o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno diritto alla restituzione delle somme versate a qualsiasi titolo (quota associativa adesione, quota annuale di spettanza, contributi vari, ecc.), né hanno diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Ad essi è applicato il disposto dell'art. 2609 C.C.

I soci recessi, esclusi o decaduti, fermo restando l'obbligo per il recedente di adempiere a tutte le obbligazioni e oneri assunti nei confronti dell'Associazione o di terzi (nell'ambito dell'attività dell'Associazione) anteriormente alla data di ricezione della dichiarazione di recesso, ivi compresi gli oneri e/o obblighi allo stesso derivanti dal presente Statuto, non possono svolgere attività in concorrenza con le attività svolte dall'Associazione per i tre anni successivi all'atto di delibera assembleare.

TITOLO V

Patrimonio sociale

ARTICOLO 13

Il patrimonio dell'Associazione è illimitato ed è composto da:

- a) quota associativa di adesione è stabilita nella misura di Euro 500,00 per i soggetti di cui all' art. 5;
- b) quote di partecipazione all'attuazione del PSL poste a carico dei Soci Enti pubblici nella misura decisa dall'Assemblea anno per anno su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- c) contributi ordinari e straordinari versati dai Soci o da terzi;
- d) ricavi e servizi prestati a terzi;
- e) tutti gli eventuali incrementi patrimoniali derivanti dalla gestione ordinaria ovvero da altre fonti.

I soci rispondono limitatamente alle quote sottoscritte, al patrimonio versato e ai finanziamenti ricevuti.

TITOLO VI

Esercizio sociale - Bilancio

ARTICOLO 14

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del bilancio preventivo e consuntivo.

Il bilancio, unitamente alla relazione del Consiglio di Amministrazione, deve essere esposto nella sede sociale affinché i Soci ne possano prendere visione.

Il bilancio consuntivo è approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'eventuale avanzo di gestione verrà accantonato nel patrimonio sociale salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

E' vietata la distribuzione di utili agli associati sotto qualsiasi forma.

Entro i tre mesi immediatamente precedenti alla chiusura del-

l'esercizio in corso il Consiglio di Amministrazione, nel caso non sia stato già presentato un piano pluriennale, propone all'Assemblea il programma di attività per l'esercizio successivo, accompagnato da un preventivo finanziario, nel quale deve essere schematicamente indicata l'attività economica del futuro esercizio.

TITOLO VII

Organi sociali

ARTICOLO 15

Sono organi dell'Associazione:

- l' Assemblea dei Soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori.

L' Assemblea potrà, inoltre, nominare o istituire altri organi sociali, quali il Collegio dei Probiviri, ecc..

La nomina e/o l'istituzione degli altri organi sociali spetta all' Assemblea ordinaria dei Soci, che delibera a maggioranza assoluta.

ARTICOLO 16

L'Assemblea

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie, e sono costituite dagli associati regolarmente iscritti ed in regola con il versamento della quota associativa annuale.

La rappresentanza degli associati in assemblea viene attribuita al soggetto che esercita la legale rappresentanza o ad un suo delegato.

Gli associati possono farsi rappresentare a mezzo delega scritta da altri associati, anche se membri del Consiglio, tranne, per le deliberazioni concernenti l'approvazione del bilancio e per le deliberazioni in merito alle responsabilità dei Consiglieri.

Nessun associato può essere portatore per più di due deleghe oltre alla propria.

L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente, o in sua vece dal vice-Presidente, tramite raccomandata Posta Elettronica Certificata da inviarsi almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso deve indicare l'ordine del giorno da trattare, il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza nonché la data dell'eventuale seconda convocazione.

La seconda convocazione deve essere fissata in giorno diverso da quello stabilito per la prima convocazione.

ARTICOLO 17

Spetta all' Assemblea Ordinaria:

- nominare e revocare il Presidente dell'Associazione (GAL) ed i componenti del Consiglio di Amministrazione, determinandone il numero;
- nominare i Revisori dei Conti con le modalità definite dal bando regionale per l'attuazione del Programma Operativo Re-

gionale Leader;

- definire le linee di indirizzo ai fini della predisposizione da parte del Consiglio d'amministrazione del programma di attività pluriennale e annuale;
 - approvare il bilancio consuntivo, nonché il programma di attività pluriennale e annuale ed il preventivo economico-finanziario, predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
 - deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione l'ammontare della quota di adesione e della quota annuale a carico dei soci;
 - approvare la proposta di Piano di Sviluppo Locale (PSL) e gli eventuali aggiornamenti ed adeguamenti;
 - determina l'entità dei gettoni di presenza da corrispondere ai Consiglieri per le loro attività collegiali;
 - approvare gli eventuali regolamenti interni;
 - approvare l'ammissione, il recesso, l'esclusione e la decadenza degli associati;
 - deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge;
 - dare le direttive generali di azione dell'Associazione;
 - delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame da Consiglio di Amministrazione
- Essa ha luogo una volta all'anno, entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell' esercizio sociale.

L' Assemblea si riunisce, inoltre, tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno 1/10 (un decimo) dei Soci. In quest'ultimo caso la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

Spetta all' Assemblea straordinaria:

- deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- deliberare l'eventuale scioglimento anticipato o la proroga della durata dell'Associazione, stabilendone le relative procedure;
- deliberare sulla nomina dei liquidatori.

ARTICOLO 18

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita quando sia presente o rappresentata la maggioranza dei Soci.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno i 3/4 (tre quarti) dei Soci.

L'Assemblea straordinaria in seconda convocazione è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno

il 50% (cinquanta per cento) dei Soci.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione o la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati.

ARTICOLO 19

Ai fini delle votazioni in seno all'Assemblea ogni Socio ha diritto ad un voto.

Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema dell'alzata di mano, salvo che per le elezioni degli Organi sociali, per le quali il voto è segreto.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

ARTICOLO 20

Il Socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di due altri socio.

Le deleghe devono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate fra gli Atti sociali.

ARTICOLO 21

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

La nomina del Segretario è fatta dall'Assemblea su proposta del Presidente. Il segretario può essere un membro dell'Assemblea.

Il verbale delle Assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un Notaio, per cui in tale caso non si procede alla nomina del Segretario.

ARTICOLO 22

Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 3 (tre) fino ad un massimo di 5 (cinque) componenti, eletti dall'Assemblea dei Soci anche tra i non soci, secondo un criterio di rotazione.

Il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione è determinato di volta in volta dall'Assemblea.

La composizione del Consiglio di Amministrazione deve obbligatoriamente rispettare la presenza in maggioranza dei Soci con natura giuridica "Privata" rispetto ai Soci con natura giuridica "Ente Pubblico" e/o di "Diritto Pubblico".

Il Consiglio di Amministrazione viene rinnovato ogni 3 (tre) anni, ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è eletto dall'Assemblea dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Vicepresidente.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, determinandole in apposita deliberazione, parte delle proprie attribuzioni

ad un consigliere delegato, oppure ad un comitato esecutivo composto dal Presidente e da due Consiglieri in carica.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni volta che ci sia materia da deliberare, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri in carica.

La convocazione è fatta con lettera raccomandata, e/o telefax e/o posta elettronica certificata, da spedirsi almeno 3 (tre) giorni prima dell' adunanza.

Nei casi urgenti la convocazione può essere fatta a mezzo di messo, telegramma o telefax da recapitarsi ai consiglieri almeno 2 (due) giorni prima della riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti; a parità di voto prevale il voto del Presidente.

Ai fini dell'attuazione del Piano di sviluppo rurale, e nei limiti di quanto necessario per il raggiungimento dello scopo sociale, il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione, ad eccezione di quelli espressamente riservati all' Assemblea.

Nei limiti di cui sopra, spetta, pertanto, a titolo esemplificativo, fra l'altro, al Consiglio di Amministrazione:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- redigere i bilanci consuntivi e preventivi;
- approvare i regolamenti interni;
- stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale; fra gli altri: vendere, acquistare, permutare beni e diritti immobiliari e mobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo, ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali; compiere ogni eventuale e qualsiasi operazione presso Istituti di Credito di diritto pubblico e privato; aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, anche allo scoperto, e compiere qualsiasi operazione compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui, concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie; cedere, accettare, emettere, girare, avvallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;
- deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento di credito o di qualsiasi altra anticipazione finanziaria;
- conferire procure speciali;
- nominare il Responsabile Amministrativo e Finanziario (RAF), determinandone le funzioni in rapporto alle disposizioni di attuazione della Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER 2014/2020, fissandone la relativa retribuzione;
- nominare il Direttore Tecnico (DT), determinandone le funzioni in rapporto alle disposizioni di attuazione della Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER 2014/2020, fissandone la relativa retribuzione;

- assumere e licenziare il personale dell'Associazione, fissandone le mansioni e le retribuzioni;
- proporre all'Assemblea l'ammissione dei nuovi Soci, il recesso e l'esclusione;
- compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto per quelli che, per disposizione di legge e del presente Statuto siano riservati all'Assemblea ed all'Autorità governativa.

In ogni caso, il Consiglio di Amministrazione non può assumere impegni finanziari che eccedano i limiti dei finanziamenti ottenuti o ottenibili nell'ambito della misura PSL.

ARTICOLO 23

In caso di cessazione dalla carica di uno o più Amministratori prima della scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del c.c., con delibera ratificata da Collegio dei Revisori,

La sostituzione dei consiglieri è sottoposta a ratifica da parte dell'Assemblea ordinaria.

Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea affinché provveda alla sostituzione dei mancanti. I Consiglieri così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

ARTICOLO 24

Il Presidente Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è eletto dall'Assemblea dei soci ed ha la rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale.

La durata della carica di presidente coincide con quella del Consiglio di Amministrazione.

Il mandato di Presidente è rinnovabile.

Il Presidente, in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, emette ordinativi di pagamento (mandati) congiuntamente al Responsabile Amministrativo Finanziario.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori speciali nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Il Presidente presiede l'Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione.

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, il Presidente può delegare i propri poteri, in tutto od in parte, al Vicepresidente od ai componenti del Consiglio.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni spettano al Vicepresidente

ARTICOLO 25

Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti, che restano in carica per 3 (tre) anni e sono

rieleggibili.

La nomina dei Revisori e del relativo Presidente compete all'Assemblea, che provvede anche alla determinazione del compenso ad essi spettanti per l'intero periodo del loro ufficio.

Il Presidente deve essere iscritto all'Albo dei revisori.

Il Collegio dei revisori:

- controlla l'amministrazione dell'Associazione;
- vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto;
- accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

TITOLO VIII

Responsabile amministrativo finanziario

ARTICOLO 26

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Responsabile Amministrativo Finanziario dell'Associazione (RAF), in possesso di adeguato titolo di studio, con provata conoscenza delle procedure connesse alla gestione di fondi pubblici e della disciplina che regola la gestione delle risorse finanziarie Comunitarie.

L'attività di responsabile amministrativo e finanziario è incompatibile con le funzioni di istruttoria e controllo dei progetti.

Il Responsabile Amministrativo e finanziario, in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, emette e firma i mandati di pagamento congiuntamente al Presidente.

Al RAF spettano tutte le funzioni inerenti l'attuazione dei programmi, piani e progetti esecutivi, una volta approvati dal Consiglio di Amministrazione.

Il Responsabile amministrativo e finanziario è responsabile, altresì, del monitoraggio sullo stato di avanzamento fisico e finanziario del Piano di Sviluppo Locale e dei relativi progetti.

TITOLO VIII

Direttore Tecnico

ARTICOLO 27

In aggiunta al Responsabile amministrativo e finanziario il Consiglio di Amministrazione nomina anche un Direttore Tecnico (DT), in possesso di adeguato titolo di studio, con provata conoscenza della normativa relativa alla programmazione e gestione di interventi co-finanziati con fondi Comunitari e conoscenza della disciplina che regola l'utilizzo delle risorse finanziarie Comunitarie.

L'attività di direttore tecnico è incompatibile con le funzioni di istruttoria e controllo dei progetti.

Il DT in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione assolve alle funzioni di coordinamento e controllo delle attività da attuarsi e del personale alle dipendenze e/o in collaborazione dell'Associazione e dalle Strut-

ture di consulenza esterne.

TITOLO IX

Scioglimento e liquidazione

ARTICOLO 28

L'Assemblea, che delibera lo scioglimento dell'Associazione, procede alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli tra i suoi amministratori. I poteri sono stabiliti dagli art. 11 e seguenti del c.c.. I beni che residuano dopo la liquidazione sono destinati ad associazioni con finalità analoghe

TITOLO X

Disposizioni generali

ARTICOLO 29

Il funzionamento tecnico ed amministrativo dell'Associazione verrà disciplinato da regolamenti interni e protocolli di servizio approvati a cura del Consiglio di Amministrazione ed anche, ove occorra, dall'assemblea.

TITOLO XI

Controversie

Art. 30

Qualsiasi controversia che nascesse tra gli associati o tra questi e l'Associazione ed i suoi organi sarà definita da una terna arbitrale che giudicherà ex bono et aequo senza doversi uniformare a regole di procedura. Gli arbitri saranno scelti dal Presidente del Tribunale di Latina.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente.

La sede dell'arbitrato è Latina.

TITOLO XII

Richiami alla legislazione sulle Associazioni

ARTICOLO 31

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile, delle leggi nazionali vigenti e dalla legge regionale riguardanti le persone giuridiche.

Per quanto non è regolato dal presente statuto, si applicano le disposizioni legislative di cui agli Artt. 14 e seguenti del Codice Civile, relativi alle Associazioni.

Firmato in calce e a margine in originale da:

ZANNELLA Roberto

MANZO Maria Rita

COSCIONE Luigi

VAUDO Attilio

ANTOGIOVANNI Andrea

CONTI Damiano

PASTORE Giuseppe

DI FONZO Paolo

DELLE CESE Marco

ACAMPORA Giovanni

SPIRITO Pasquale

VELLUCCI Alfieri

SCALESSE Giovanni Paolo

Massimo De Prisco Notaio Sigillo